



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE I - AFFARI GENERALI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 244 del 29/05/2023**  
PROPOSTA N. 1038 del 29/05/2023

**OGGETTO:** GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 22 dicembre 2022, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 29 novembre 2022, con la quale si approvava la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, che includeva anche il servizio di che trattasi;

VISTA la determinazione AG n. 14 del 9 gennaio 2023 con la quale si provvedeva a:

- contrarre per l'affidamento dei servizi di che trattasi;
- approvare tutti i documenti di gara;

DATO ATTO che scadeva il termine per la presentazione delle offerte (21 marzo 2023);

VISTA la determinazione di nomina della commissione giudicatrice AG n. 152 del 22 marzo 2023;

EVIDENZIATO che, con determinazione AG n. 160 del 28 marzo 2023, a seguito dell'accertamento della completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che presentavano domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, si disponeva in merito alle ammissioni, con riserva di ulteriori accertamenti su due operatori economici;

DATO ATTO che, con determinazione AG n. 170 del 4 aprile 2023, si scioglieva la riserva di cui al precedente capoverso, procedendo alla definitiva ammissione anche dei due operatori sottoposti ad ulteriori accertamenti;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del disciplinare di gara di seguito riportato:

*“Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.*

*Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.*

*Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.*

*A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.*

*Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.*

*Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili".*

VISTO l'articolo 31, comma 3, del codice dei contratti, il base al quale il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relative alle procedure.....che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

DATO ATTO che la commissione giudicatrice si riuniva, per lo svolgimento dei lavori, in data 10 maggio 2023, 26 aprile 2023, 20 aprile 2023, 18 aprile 2023, 17 aprile 2023, 13 aprile 2023;

RICEVUTO in particolare il verbale relativo all'attribuzione dei punti per le offerte economiche e verificato che appariva anormalmente bassa l'offerta presentata dall'operatore economico **NENE' SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B** con sede legale in Montorio al Vomano (TE) Via Piazza Ercole Vincenzo Orsini 8 Tel. 3496413352 Fax 0858999282 e-mail: [legale@neneservices.it](mailto:legale@neneservices.it), PEC: [neneservices@pec.it](mailto:neneservices@pec.it), C.F./P. IVA 01967710672;

SOTTOLINEATO che, con nota prot. n. 14076 del 10 maggio 2023, si chiedevano giustificazioni in merito al prezzo offerto, con assegnazione del termine di 15 giorni per fornirle;

RICEVUTE, in data 23 maggio 2023, con registrazione al protocollo dell'ente n. 15523, le spiegazioni richieste e sinteticamente di seguito riportate:

- 1) la società, essendo cooperativa di tipo B, gode dello sgravio totale di contributi, ex art. 4 Legge 381/1991 per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- 2) la società gode degli sgravi di cui al bonus sud;
- 3) la società, essendo cooperativa di tipo B, non ha come scopo la creazione di utili, bensì la creazione di posti di lavoro e l'inserimento di persone svantaggiate;
- 4) la società ha la disponibilità di un'ampia piattaforma di materie prime e annessa rete di distribuzione nella zona artigianale di Ripoli e Mosciano Sant'Angelo, che gli consente di attuare una politica di acquisto delle merci direttamente alla fonte e senza passaggi intermedi, con risparmio in termini di costi, oltre che sul versante energetico/ambientale;
- 5) circa gli oneri di sicurezza interni/aziendali, la società, con i professionisti, ha in essere accordi separati ed onnicomprensivi economicamente vantaggiosi, che gli consentono di sopportare solo i costi vivi;
- 6) per quanto concerne i costi per la formazione del personale e per l'educazione alimentare, la società, con i docenti, ha in essere accordi separati ed onnicomprensivi economicamente vantaggiosi, che gli consentono di sopportare solo i costi vivi;
- 7) la società è ben avviata con un fatturato in continua crescita dal 2017, conta attualmente 250 dipendenti, è specializzata nella gestione dei servizi di refezione scolastica, ha un elevato grado di solvibilità, paga puntualmente gli stipendi, si caratterizza per un basso grado di conflittualità/contenzioso, possiede diverse certificazioni di qualità e il rating di legalità, è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 - D.P.C.M. 18 aprile 2013), di cui agli elenchi della Prefettura di Teramo (white list);
- 8) le voci preventivate di costi venivano indicati come di seguito:

- a) Costo del personale: € 2,98675 a pasto, pari al 57,77% = € 1.075.231,13 per nove anni - € 119.470,13 annui;
- b) Costo materie prime (derrate alimentari) Pranzo: € 1,64000 a pasto, pari al 31,72% = € 590.400,00 per nove anni - € 65.600,00 annui;
- c) Costo materie prime (derrate alimentari) Colazione: € 0,16000 a pasto, pari al 3,09% = € 57.600,00 per nove anni - € 6.400,00 annui;
- d) Costo prodotti di pulizia, materiale di consumo, prodotti anti-Covid: € 0,06048 a pasto, pari all' 1,17% = € 21.772,81 per nove anni - € 2.419,20 annui;
- e) Costo oneri di sicurezza interni aziendali: € 0,00833 a pasto, pari allo 0,16% = € 3.000,00 € per nove anni - € 333,33 annui;
- f) Costo formazione personale e educazione alimentare: € 0,01389 a pasto, pari allo 0,27%= € 5.000,00 per nove anni - € 555,56 annui;
- g) Costo investimenti (attrezzature): € 0,11294 a pasto, pari allo 2,18% = € 40.657,50 per nove anni - € 4.517,50 annui;
- h) Costo buono pasto elettronico: € 0,08040 a pasto, pari all'1,56% = € 28.945,00 per nove anni - € 3.216,11 annui;
- i) Costo manutenzioni: € 0,02500 a pasto, pari allo 0,48% = € 9.000,00 per nove anni - € 1.000,00 annui;
- j) Costo HACCP e campionamento: € 0,01250 a pasto, pari allo 0,24% = € 4.500,00 per nove anni - € 500,00 annui;
- k) Costo donazioni, pranzo fine anno e solidale, materiali per attività: € 0,01074 a pasto, pari allo 0,21% = € 3.865,00 per nove anni - € 429,44 annui;
- l) Costo di gara e contratto: € 0,00917 a pasto, pari allo 0,18%= € 3.300,00 per nove anni - € 366,67 annui;
- m) Eventuali altri costi e spese generali: € 0,05000 a pasto pari allo 0,97% = € 18.000,00 per nove anni - € 2.000,00 annui;
- n) TOTALE COSTI: € 5,17020 a pasto, pari al 100,00% = € 1.861.271,44 per nove anni - € 206.807,94 annui;
- o) UTILE AZIENDALE PREVISTO: € 0,15180 a pasto, pari al 2,85% = € 62.568,56 per nove anni - € 6.952,06 annui.
- p) PREZZO OFFERTO A PASTO (ESCLUSI ONERI DI SICUREZZA) 5,300;
- q) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 0,022
- r) TOTALE PREZZO DI VENDITA 5,322

DATO ATTO che si effettuava specifico approfondimento in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta, con la consultazione della giurisprudenza, i cui pronunciamenti sono sinteticamente esposti nei capoversi seguenti:

- rappresenta una valutazione discrezionale di natura tecnica stabilire se l'offerta presentata da un soggetto partecipante a una pubblica gara costituisca o meno un'offerta anomala tanto che in sede giurisdizionale il sindacato è ammissibile solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ovvero per la presenza di vizi logici che facciano capire l'incongruenza del giudizio operato (Consiglio di Stato, sezione V, 22 giugno 1998, n. 463; Consiglio di Stato, sezione V, 27 febbraio 1998, n. 219 – Consiglio di Stato, sezione VI, 9 aprile 2018, n. 2150);
- la valutazione di anomalia o meno dell'offerta non costituisce una scelta amministrativa discrezionale, che deve essere sorretta da ampia motivazione, bensì un apprezzamento tecnico discrezionale in ordine al quale è sufficiente che la determinazione sia coerente sotto il profilo dell'aderenza alla realtà e della logica al raffronto tra il fatto e le regole tecniche e di esperienza amministrativa che governano la materia (Consiglio di Stato, sezione V, 15 maggio 2001, n. 2705 – Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2018, n. 604);
- il giudice amministrativo non può in alcun caso procedere ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle sue singole voci, il che costituirebbe un'indebita invasione della sfera propria dell'amministrazione (Consiglio di Stato, sezione V, 7 febbraio 2018, n. 811 – Consiglio di Stato, sezione III, 6 febbraio 2017, n. 514);

- il giudice non può sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sezione III, 13 giugno 2018, n. 3630);
- il giudice amministrativo solo se ravvisi macroscopiche illogicità, palesi errori di fatto o evidenti contraddizioni logiche può sindacare i profili di merito delle valutazioni svolte dall'amministrazione appaltante nel sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (Consiglio di Stato, sezione VI, decisione del 20 novembre 2001, n. 5871, Consiglio di Stato, sezione V, del 26 gennaio 2000, n. 345, Consiglio di Stato, sezione VI del 19 maggio 2000, n. 2908, TAR per l'Abruzzo, sede dell'Aquila, sentenza n. 304 in data 8 marzo 2002);
- il giudizio di anomalia non abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e giustificazioni della parte che ha formulato l'offerta sottoposta a verifica con esito positivo (Consiglio di Stato, sezione VI, 20.04.09, n. 2384); in tale giudizio, la motivazione, mentre deve essere rigorosa ed analitica nel caso di ritenuta anomalia dell'offerta, che ne implichi l'esclusione dalla gara, non deve essere altrettanto puntuale ed analitica nel caso di offerta ritenuta congrua, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa interessata (Consiglio di Stato, sezione V, 29.03.2011, n. 1925 – Consiglio di Stato, sezione V, 12 febbraio 2010, n. 741 - Consiglio di Stato, sezione V, 1°ottobre 2010, n. 7266, TAR Lazio, Roma, sezione II, 2 dicembre 2010, n. 35031);
- per sconfessare il giudizio tecnico sull'anomalia non è sufficiente sostituire un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile o avanzare dubbi o elementi di incertezza, dovendosi invece dimostrare, con dati numerici certi, quali sono gli errori oggettivamente commessi e l'esatto importo delle voci di prezzo anomale, con la relativa incidenza percentuale sull'importo complessivo dell'appalto (Consiglio di Stato, sezione VI, 20.04.09, n. 2384);
- la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica o la caccia all'incongruenza, mirando invece ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile per la seria esecuzione del contratto (Consiglio di Stato, sezione VI, 21 maggio 2009, n. 3146 - TAR Marche, sezione I, 2 gennaio 2018, n. 7 – TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 3 maggio 2018, n. 4966 – Consiglio di Stato, sezione III, 10 gennaio 2020, n. 249);
- il giudizio di anomalia ha per oggetto la globalità dell'offerta e non le singole voci scomposte (TAR Lazio, Roma, sezione III ter, 01,06,2011, n. 4985 - determinazione n. 6, in data 8 luglio 2009 dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- la previsione di un utile, seppur contenuto in una percentuale bassissima, può risultare comunque sufficiente a dimostrare l'esistenza di un equilibrio economico fra costi e ricavi, nonché può comportare comunque un vantaggio significativo (Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 15.04.09, n. 241 – TAR Lazio, Roma, sezione III, 28 febbraio 2018, n. 2187 – Consiglio di Stato, sezione III, 1° marzo 2018, n.1278);
- la pressoché totale riduzione dell'utile d'impresa non può comportare un'esclusione sempre e comunque, dovendosi invece considerare la sostenibilità dell'offerta in senso globale (Consiglio di Stato, decisione 1417/2009);
- al D.M. di determinazione periodica del costo del lavoro (tabelle ministeriali) non può che attribuirsi un valore meramente ricognitivo non potendo peraltro pregiudicare la partecipazione di operatori economici in grado di presentare offerte più vantaggiose (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 17 dicembre 2008, n. 259);
- le offerte economiche non sono considerate anormalmente basse allorché non si discostano in modo evidente dai parametri indicati nelle tabelle ministeriali (Consiglio di Stato, sezione V, 9 giugno 2008, n. 2835);

- il riferimento alle tabelle ministeriali assume il valore di espressione del costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti alle gare, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia. Gli scostamenti possono essere ritenuti anomali solo se eccessivi e tali da compromettere l'affidabilità dell'offerta (Consiglio di Stato, sezione III, 15 gennaio 2018, n. 188 – Consiglio di Stato, sezione III, 25 novembre 2016, n. 4989 – Consiglio di Stato, sezione III, 17 giugno 2016, n. 2685 – Consiglio di Stato, sezione III, 17 gennaio 2020, n. 414 – Consiglio di Stato, sezione V, n. 5353 del 29 luglio 2019 – TAR Lazio, Roma, sezione III-quater, 19 marzo 2018, n. 3081);
- affinché lo scostamento dalle tabelle ministeriale possa determinare il giudizio finale di anomalia e portare all'esclusione del concorrente, lo stesso deve essere considerevole, consistente, palesemente ingiustificato, significativo (TAR Puglia, Lecce, sezione III, 23 aprile 2018, n. 619 – Consiglio di Stato, sezione III, 14 maggio 2018, n. 2867 – Consiglio di Stato, sezione III, 17 gennaio 2020, n. 414 – TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 24 gennaio 2020, n. 57 – TAR Lazio, Latina, sezione I, 14 maggio 2020, n. 152 -;
- non si riteneva considerevole uno scostamento dello 0,80% (Consiglio di Stato, sezione III, 14 maggio 2018, n. 2867 – Consiglio di Stato, sentenza n. 1609 del 2018).
- in sede di verifica dell'anomalia, **è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo**, rispetto alle giustificazioni già fornite (Consiglio di Stato, sezione V, 27 gennaio 2020, n. 680);

EVIDENZIATO altresì quanto segue sempre in tema di verifica delle offerte anomale (segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24 marzo 2023): come più volte affermato dalla giurisprudenza, il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879; III, 29 gennaio 2019, n.726; V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978). L'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico. D'altro canto va anche rammentato che la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile (così espressamente Cons. di Stato, V, 2018, 3480). Pertanto, la valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n.230). La motivazione del giudizio di non anomalia, pertanto, non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedurali e alle giustificazioni fornite dall'impresa. La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430). **In sede di procedimento di verifica dell'anomalia è poi pacificamente ammessa la progressiva ripermetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con**

**compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più in generale, in tutti i casi in cui l'entità dell'offerta economica rimanga immutata** (C.d.S., V, sent. n. 1874/2020; C.d.S., V, n. 4400/2019; C.d.S., V, 4680/2017). Inoltre, secondo la giurisprudenza, condivisa dalla Sezione, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l'offerta va considerata anomala - potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-07-2021, n. 5283). Infine, in base ai consolidati principi della giurisprudenza, **se in sede giurisdizionale il ricorrente deduce l'inattendibilità dell'offerta per aspetti non specificatamente presi in considerazione dalla stazione appaltante, legittimamente l'aggiudicatario può difendersi in giudizio provvedendo a giustificare tali voci in sede processuale (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. III, 15.02.2021 n. 1361).(...)**

APPROFONDITO il tema della congruità degli oneri di sicurezza aziendali (interni), come segue: i costi di cui al decreto legislativo 81/2008 sono rimessi all'esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, dato che tale tipologia di oneri varia da un'impresa ad un'altra impresa ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata (Consiglio di Stato, sezione V, 15 gennaio 2018, n. 177 – Consiglio di Stato, sezione V, 30 maggio 2022, n. 4365 – TAR Campania, Napoli, sezione V, 26/10/2022, n. 6615 – Consiglio di Stato, Sezione V, 30 luglio 2020, n. 4856). La congruità degli oneri di sicurezza non può essere desunta né dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara, né dalle tabelle ministeriali che non costituiscono un parametro uniforme per ciascun operatore economico del settore e dunque vincolante per la verifica di anomalia. L'eventuale poi sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in eventuali altre voci di cui l'offerta si compone (es. applicazione decontribuzioni fiscali), purché questa sia nel suo complesso attendibile (Consiglio di Stato, sezione V, 06/07/2020, n. 4308);

RITENUTO che le spiegazioni presentate siano sufficienti per sostenere l'affidabilità complessiva dell'offerta, considerato che:

- la natura di cooperativa di tipo B consente alla società di avere sgravi contributivi e di non finalizzare l'attività esclusivamente al conseguimento del profitto;
- gli accordi interni separati e il corrispettivo onnicomprensivo con professionisti e docenti consentono di ridurre i costi per la sicurezza interna, la formazione e l'educazione alimentare;
- anche i costi delle derrate sono economicamente vantaggiosi in seguito all'eliminazione dei passaggi intermedi mediante acquisti direttamente alla fonte;
- l'attenzione alla qualità è rinvenibile dal possesso delle seguenti certificazioni: - Iso 9001:2015- Iso 22000:2018 - Iso 22005:2008 - Iso 14001:2015 - Iso 45001:2018 - Sa 8000:2014 - Conformità al sistema di autocontrollo HACCP - Prodotto Biologico - Metodo di Produzione Biologico – Emas - Iso 11584:2015;
- la cooperativa gestisce numerosi appalti in territori vicini e, nei casi per i quali si assumevano informazioni, le referenze erano tutte più che buone (di seguito si riportano i comuni serviti): Comune di Acquasanta Terme (AP), Comune di Aielli (AQ), Comune di Ancarano (TE), Comune di Appignano Del Tronto (AP), Comune di Basciano (TE), Comune di Barisciano (AQ), Comune di Campi (TE), Comune di Canzano (TE), Comune di Cappelle Sul Tavo (PE), Comune di Castellalto (TE), Comune di Castilenti (TE), Comune di Cermignano (TE), Comune di Cupra Marittima (AP), Comune di Castel Di Lama (AP), Comune di Castignano (AP), Comune di Cossignano (AP), Comune di Cellino Attanasio (TE), Comune di Corropoli (TE), Comune di Filottrano (AN), Comune di Fontecchio (AQ), Comune di Isola del Gran Sasso (TE), Comune di Maltignano (AP), Comune di Martinsicuro (TE), Comune di Massignano (AP), Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Comune di Montorio al Vomano (TE), Comune di Monsampolo Del Tronto (AP), Comune di Monte Roberto (AP), Comune di Moscufo (PE), Comune di Nereto (TE), Comune di Pineto (TE), Comune di Penne (PE), Comune di Pescina (AQ), Comune di Ripatransone (AP), Comune di Roccafluvione (AP), Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Comune di Sant'Omero (TE), Comune di San Demetrio Ne Vestini (AQ),

Comune di San Pio Delle Camere (AQ), Comune di Silvi Marina (TE), Comune di Tornimparte (AQ) Comune di Venarotta (AP);

- le giustificazioni erano dettagliate e complete, in quanto indicative di tutti i costi, in termini di incidenza a pasto (es. attrezzature, buono pasto elettronico, manutenzioni e riparazioni, HACCP e campionamenti, migliorie, costi di gara e contratto, spese generali conto personale e tabelle ministeriali, materie prime, prodotti per pulizia, materiali di consumo, prodotti anti-Covid)

DATO ATTO che, sebbene non richieste, anche la SERENISSIMA S.p.A rimetteva, in data 25 maggio 2023, le proprie giustificazioni sull'offerta presentata, in quanto anormalmente bassa in base in base all'articolo 97, comma 3, del codice dei contratti;

RITENUTO di non esaminare le giustificazioni rimesse da SERENISSIMA S.p.A, in quanto la stazione appaltante non si avvaleva della facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse, prevista dall'articolo 11.2, quinto capoverso, del disciplinare di gara, bensì di procedere a verificare solo la prima migliore offerta anormalmente bassa, come consentito dall'articolo 11.2, quarto capoverso, del disciplinare di gara;

ACCERTATO che la proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale, che fa sorgere in capo all'interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, avendo per sua natura un'efficacia destinata ad essere superata all'esito dell'aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sezione V, 25 settembre 2019, n. 6432);

ACCERTATO altresì come la proposta di aggiudicazione costituisca solo un "atto prodromico al provvedimento di aggiudicazione", risultando pertanto priva di valore decisorio e necessitante di conferma (Cons. Stato Sez. III, 11 maggio 2021, n. 3709; Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5428). **La proposta di aggiudicazione, pertanto, non costituisce un provvedimento definitivo e, più in particolare, non sostanzia "un provvedimento impugnabile** (Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904)".

RITENUTO pertanto poter formulare la proposta di aggiudicazione, essendovi stata verifica di congruità dell'offerta;

#### DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché in base alla normativa sopra richiamata,

- 1) non escludere l'operatore economico **NENE' SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B** con sede legale in Montorio al Vomano (TE) Via Piazza Ercole Vincenzo Orsini 8 Tel. 3496413352 Fax 0858999282 e-mail: [legale@neneservices.it](mailto:legale@neneservices.it), PEC: [neneservices@pec.it](mailto:neneservices@pec.it), C.F./P. IVA 01967710672, in quanto l'offerta economica, dopo le giustificazioni fornite ed allegate al presente atto, risulta seria e complessivamente affidabile;
- 2) proporre l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi di REFEZIONE SCOLASTICA, in favore del primo classificato **NENE' SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B** con sede legale in Montorio al Vomano (TE) Via Piazza Ercole Vincenzo Orsini 8 Tel. 3496413352 Fax 0858999282 e-mail: [legale@neneservices.it](mailto:legale@neneservices.it), PEC: [neneservices@pec.it](mailto:neneservices@pec.it), C.F./P. IVA 01967710672;
- 3) trasmettere il presente atto all'amministrazione ai fini dell'adozione degli atti consequenziali di cui agli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice dei contratti (verifica della proposta di aggiudicazione ed eventuale conseguente aggiudicazione finale e definitiva).

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1038 del 29/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 29/05/2023.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1038 del 29/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **29/05/2023**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1198**

Il 29/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 824 del 29/05/2023 con oggetto: **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 29/05/2023.